



**MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**“LUCIANO PAVAROTTI” di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO)**  
Via G. Verdi, 10 – 41030 BOMPORTO – Tel. 059/909233 – Fax 059/818198 – CF 94185950360  
mail: moic85000n@istruzione.it - pec: [moic85000n@pec.istruzione.it](mailto:moic85000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icbomportobastiglia.edu.it](http://www.icbomportobastiglia.edu.it)

---



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**“LUCIANO PAVAROTTI” DI**  
**BOMPORTO-BASTIGLIA**

**INTEGRAZIONE AL**  
**REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

*D.P.R. 134/2025*



## Provvedimenti disciplinari

Principi generali (DPR 235/07, art.1)

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. (art.1, c.1).
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

## Sanzioni e provvedimenti

1. Fatto salvo l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del legale rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni disciplinari gli studenti che violino quanto disposto dal presente regolamento.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non.

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) ritardi;
- b) assenze ingiustificate;
- c) mancanza del materiale didattico occorrente;
- d) non rispetto delle consegne a casa;
- e) non rispetto delle consegne a scuola;
- f) disturbo delle attività didattiche;
- g) tenere lo smartphone o altri apparecchi elettronici accesi;
- h) linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
- i) sporcare l'ambiente scolastico;
- l) danneggiare materiali, arredi e strutture;
- m) violenze psicologiche verso gli altri;
- n) violenze fisiche verso gli altri;
- o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

2. In caso di mancanze disciplinari si valuta l'opportunità di irrogare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiami scritti sul registro di classe;
- c) convocazione dei genitori: da parte del Coordinatore del CdC o di un docente, del Dirigente Scolastico o suo delegato in base alla gravità dell'accaduto. Può essere fatta per via telefonica o per iscritto.
- d) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, ecc.).
- e) allontanamento **dalle lezioni** fino a quindici giorni.
- f) il temporaneo allontanamento dalle lezioni può essere disposto dopo tre note disciplinari o immediatamente dopo una grave infrazione e per periodi non superiori a 15 giorni.
- g) per aver sporcato l'ambiente scolastico, danneggiato materiali, arredi e strutture, la famiglia dello studente è tenuta a pagare il danno e lo studente a ripristinare gli ambienti.



Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori/esercenti la responsabilità genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati da volontari che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

h) non partecipa ai viaggi di istruzione l'alunno che ha avuto, nel corso dell'anno scolastico, una sospensione seguita da un'altra nota disciplinare; i suddetti alunni, nel periodo in cui viene effettuato viaggio, dovranno obbligatoriamente frequentare regolarmente le attività scolastiche.

#### **Procedure per casi di allontanamento dalle lezioni**

La segnalazione dell'infrazione viene di norma eseguita attraverso una apposita comunicazione sul Registro elettronico di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica direttamente o per iscritto al Dirigente. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. La contestazione di addebito viene comunicata in forma scritta dal Dirigente Scolastico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni, in un termine adeguato, e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

L'alunno/a viene ascoltato dal Dirigente, dal coordinatore di classe, o dal primo collaboratore. Il docente coordinatore dà immediata comunicazione dell'infrazione alla famiglia telefonicamente e chiede, entro un giorno, memoria scritta o colloquio per eventuale difesa.

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori), fissando, di norma, la seduta entro 5 giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Alla seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale all'alunno e alla famiglia.

L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

Ogni provvedimento che non comporti l'allontanamento **dalle lezioni** (rev. Ex DPR 134/2025\*) viene preso direttamente dal Dirigente, che può investire il Consiglio di classe o il Coordinatore.

Le sanzioni che comportano allontanamento **dalle lezioni** per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe. Il \*D.P.R. 134/2025 prevede che le sanzioni abbiano sempre **valore formativo e proporzionato**. Sono previste tre principali tipologie:

| Tipo di allontanamento | Durata           | Attività previste                                                                                                      | Finalità educativa                                   |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Allontanamento breve   | Fino a 2 giorni  | Attività di approfondimento e riflessione sul comportamento                                                            | Favorire la consapevolezza dell'errore               |
| Allontanamento medio   | Da 3 a 15 giorni | Attività di <b>cittadinanza attiva o solidale</b> presso enti o associazioni convenzionate, o all'interno della scuola | Restituire valore sociale al comportamento corretto  |
| Allontanamento lungo   | Oltre 15 giorni  | Percorsi di recupero e reinserimento nella comunità scolastica                                                         | Promuovere responsabilità, rispetto e reintegrazione |



## Attività

Le attività di approfondimento e riflessione sul comportamento possono consistere ad esempio in:

- attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività simili);
- riconversione del tempo libero in attività di studio;
- riparazione del danno (possibile solo nel caso che l'esecuzione non comporti pericolo per lo studente).

*\*D.P.R. 134/2025 [...] “8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo. Bisogna poi individuare dei docenti 8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.*

*8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter; dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter; quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.*

*8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.*

*8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.»*

*8) il comma 9 è sostituito dal seguente:*

*«9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle*



*persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;*

Le sanzioni che comportano allontanamento **dalle lezioni** per un periodo superiore a 15 giorni o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi devono essere adottate dal Consiglio di Istituto, che in relazione all'orario minimo di frequenza previsto per la validità dell'anno scolastico, eviterà che l'applicazione delle sanzioni comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, **a lezione**.

### **Impugnazioni**

- a) E' sempre garantito il diritto di difesa dello studente mediante ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti) all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
- b) L'Organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
- c) L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto inoltre da:
  - un docente, designato dal Consiglio di Istituto;
  - i primi due genitori eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
- d) In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un diverso docente. E' fatta salva in ogni caso la presenza del Dirigente Scolastico nell'O.G.
- e) In caso di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato), subentra come membro supplente il genitore che sia risultato primo non eletto.
- f) Le deliberazioni dell'O.G. sono valide quando alla riunione è presente un numero di membri superiore alla metà.
- g) L'impugnazione del provvedimento non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata, che potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.
- h) L'ulteriore fase di impugnatoria, tramite ricorso all'O.G. regionale, è disciplinato dal DPR 235 art. 5 comma 3.

### **Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (DPR 235 del 21-11-2007 e DPR 134/2025)**

Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni, redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Il patto educativo di corresponsabilità tra insegnanti, famiglie e alunni, si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione. Il rispetto dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all'apprendimento e convivenza all'interno della scuola.

Per rendere effettiva l'attuazione di quanto concordato nel Patto educativo di corresponsabilità, la scuola si impegna, all'inizio di ogni anno scolastico, a creare momenti di incontro con i genitori e gli insegnanti, per favorire la conoscenza del Patto e la consapevolezza dell'importanza della collaborazione di tutte le componenti coinvolte.

La sottoscrizione del patto viene effettuata all'inizio di ogni ciclo scolastico e richiamata ad ogni anno scolastico successivo, per tutti i casi ritenuti necessari.

Nel Patto è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza (art. 1-bis).



### **Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo**

La realtà del bullismo, sempre più riscontrabile tra i banchi di scuola, si concretizza in atti di aggressione che spesso si realizzano nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06; • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; • dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017 e DPR 134/2025
- Si veda anche il Codice di intervento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

#### **IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

#### **IL COLLEGIO DOCENTI:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e



**MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO  
“LUCIANO PAVAROTTI” di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO)**

Via G. Verdi, 10 – 41030 BOMPORTO – Tel. 059/909233 – Fax 059/818198 – CF 94185950360

mail: [moic85000n@istruzione.it](mailto:moic85000n@istruzione.it) - pec: [moic85000n@pec.istruzione.it](mailto:moic85000n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icbomportobastiglia.edu.it](http://www.icbomportobastiglia.edu.it)



- cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

**IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

**IL DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

**I GENITORI:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

**GLI ALUNNI:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

**MANCANZE DISCIPLINARI**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica



**MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO  
“LUCIANO PAVAROTTI” di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO)**

Via G. Verdi, 10 – 41030 BOMPORTO – Tel. 059/909233 – Fax 059/818198 – CF 94185950360

mail: [moic85000n@istruzione.it](mailto:moic85000n@istruzione.it) - pec: [moic85000n@pec.istruzione.it](mailto:moic85000n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icbomportobastiglia.edu.it](http://www.icbomportobastiglia.edu.it)



- 
- immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
  - Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
  - Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
  - Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
  - Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
  - Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

#### **SANZIONI DISCIPLINARI**

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.